

N. R.G. 1540/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti

Presidente

Dott. Anna Primavera

Consigliere

Dott. Luigi Nannipieri

Consigliere relatore-estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1540/2020**

con OGGETTO: **Leasing**

promossa da:

DE.MA S.R.L. (C.F. 02728440781), con il patrocinio dell'avv. MITIDIERI MAURO

APPELLANTE

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING SPA (C.F. 01483500524)
tramite il procuratore Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, rappresentata e difesa dall'Avv.
BALOSSI GIORDANO

APPELLATO

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di Siena repert. n. 921/2020 pubblicata il 03/08/2020
nel procedimento N. 3280/2019 R.G.

CONCLUSIONI



in data 10/01/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante DE.MA S.R.L.:

1)- *in via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività del provvedimento impugnato per tutti i motivi dedotti nel presente atto;*

2)- *in via principale ed in accoglimento del presente atto di gravame e, conseguentemente, in riforma della gravata ordinanza emessa dal Tribunale di Siena, dott.ssa Serrao nell'ambito del giudizio n. 3280/2019 RGAC comunicata il 6.8.2020 e notificata il 28.8.2020, accertare e dichiarare preliminarmente sussistente la clausola compromissoria, demandando la vicenda processuale al Collegio Arbitrale, nonché pervenire a declaratoria di vizio della pronuncia medesima per gli ulteriori motivi indicati nel presente atto e relativi alla violazione di legge in cui è incorso il Giudice a quo con riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 112 e 101 c.p.c., ovvero accogliere tutte le conclusioni avanzate in Prime Cure e che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte, altresì*

3)- *in via istruttoria, ammettere le istanze già formulate da questa difesa nel giudizio di Primo Grado;*

4)- *condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.-*

Per la parte appellata MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING SPA:

- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 03 agosto 2020, pubblicata sempre in data 03 agosto 2020, comunicata in data 06 agosto 2020 e notificata in data 28 agosto 2020 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3280/2019, a norma dell'art. 348 bis c.p. c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atti e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata ordinanza ; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 03 agosto 2020, pubblicata sempre in data 03 agosto 2020, comunicata in data 06 agosto 2020 e notificata in data 28 agosto 2020 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3280/2019, anche a norma dell'art. 342 c. c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atti e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata ordinanza

Nel merito: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato da Dema S.r. l. in liquidazione rigettare lo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrati va, con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 03 agosto 2020, pubblicata sempre in data 03 agosto 2020, comunicata in data 06 agosto 2020 e notificata in data 28 agosto 2020 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3280/2019



- rigettare le istanze istruttorie solo genericamente richiamate e non riportate da Dema S.r.l. in liquidazione per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 03 agosto 2020, pubblicata sempre in data 03 agosto 2020, comunicata in data 06 agosto 2020 e notificata in data 28 agosto 2020 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3280/2019

Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.

Fatti di causa - svolgimento del giudizio

Il giudizio di primo grado

1. MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING SPA conveniva davanti al Tribunale di Siena la DE.MA S.R.L. con ricorso ex 702 bis c.p.c. esponendo:

- che in data 4 agosto 2008, quale concedente, stipulava con Dema S.r.l. il contratto di leasing immobiliare n. 1165196, della durata di 216 mesi, avente ad oggetto un immobile nel Comune di Rossano (CS), dietro un corrispettivo complessivo pari ad euro 453.980,45 oltre IVA;

- che l'utilizzatore si rendeva inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali pattuiti e quindi con lettera del 09.08.2017, risolveva il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista, richiedendo all'utilizzatore anche il pagamento del credito dovuto per canoni scaduti, capitale residuo, interessi di mora alla data del 09.08.2017;

- che per i canoni non corrisposti era stato proposto autonomo ricorso per decreto ingiuntivo, era stata proposta opposizione e concessa la provvisoria esecuzione ex 648 c.p.c..

Parte ricorrente chiedeva quindi la risoluzione del contratto di leasing e la condanna alla restituzione dell'immobile.

Si costituiva in giudizio DE.MA S.R.L., opponendosi alla domanda ed in particolare rilevando ed eccependo, per quanto ancora rileva:

- che nel contratto era prevista una clausola arbitrale, con devoluzione ad un collegio arbitrale di ogni controversia, ivi compresa, espressamente, quelle relative alla risoluzione, salva solo la facoltà per la concedente di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per il pagamento dei crediti pecuniari;



- che, inoltre, nel merito, dopo la missiva del 2017 la società utilizzatrice aveva continuato a pagare volontariamente cospicui importi, quasi corrispondendo integralmente il prezzo pattuito ;

- che in caso di restituzione del bene alla concedente sarebbero stati riconosciuti non solo gli importi cospicui già corrisposti, ma anche il valore dell'immobile restituito ed anche l'ulteriore importo residuo di euro 105.697,46 oggetto di pretesa monitoria;

- che la condotta della concedente comportava rinuncia alla risoluzione e comunque era contraria a buona fede e correttezza.

Parte convenuta eccepiva la presenza della clausola arbitrale, chiedeva comunque il rigetto delle domande di parte ricorrente e in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale e di restituzione dell'immobile, la ripetizione di quanto pagato dalla società utilizzatrice ex art. 1526 c.c. e il risarcimento dei danni per violazione dei doveri di buona fede e correttezza

2. Istruita la causa in via documentale con ordinanza ex 702 ter c.p.c. in data 6 agosto 2019 il Tribunale di Siena così statuiva:

“- In accoglimento del ricorso, dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 1165196 e, per l'effetto, condanna DEMA S.R.L. all'immediata restituzione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1165196 [...]

- Dichiara che le somme versate da Dema S.r.l. in esecuzione del contratto di leasing restino acquisite ad MPS Leasing & Factoring S.p.A. in forza delle clausole contrattuali convenute;

- Condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento [...]

L'appello.

3. Proponeva tempestivo appello DE.MA S.R.L. ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:

1) erroneità della ritenuta rinuncia implicita alla eccezione preliminare di improponibilità della domanda per clausola compromissoria a seguito della proposizione di una domanda riconvenzionale;



2) erronea considerazione di comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, posto che il concedente aveva continuato ad incassare cospicui importi, pari ad Euro 140.568,20;

3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex 112 c.p.c. in relazione alla statuizione circa il diritto della concedente di trattenere le somme già corrisposte, senza neppure approfondimenti istruttori circa la precisa determinazione del relativo importo;

4) mancata applicazione dell'art. 1526 c.c. con riferimento alla domanda riconvenzionale;

5) in ogni caso erronea statuizione circa le spese di lite.

Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

4. Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING SPA, che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, contestava comunque nel merito il fondamento dell'impugnazione, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattata in decisione in data 10/01/2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

Motivi della decisione

5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.

I giudici di legittimità hanno chiarito che *“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le*



ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 14/07/2021, n. 20066; Cassazione civile Sezioni Unite., 16/11/2017, n.27199).

Nella fattispecie parte appellante, come emerge anche dalla precedente esposizione dei fatti di causa, ha individuato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di impugnazione, formulando contestazioni con argomentazione adeguata.

La questione relativa all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è invece assorbita dal fatto che la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il motivo di appello relativo all'eccezione preliminare di clausola arbitrale è fondato.

Il contratto di leasing sottoscritto dalle parti contiene una “clausola arbitrale” con la quale sono demandate ad un arbitrato rituale tutte le controversie “*in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento per qualsiasi causa*”, salva solo la facoltà per la concedente di adire l'autorità giudiziaria per i “*crediti pecuniari*”.

Il Tribunale nel provvedimento impugnato ha ritenuto che l'eccezione relativa alla clausola arbitrale dovesse ritenersi rinunziata a seguito della proposizione, da parte della convenuta DE.MA S.R.L. delle domande riconvenzionali, così motivando:

“è da richiamare l'ormai prevalente orientamento di legittimità, cui si aderisce, in tema di rinuncia implicita alla clausola compromissoria per il quale la rinuncia implicita ad una clausola arbitrale derivante dalla mancata formulazione dell'exceptio compromissi, ovvero dalla proposizione di una domanda giudiziale rientrante nell'ambito di applicazione della convenzione d'arbitrato, determina non la risoluzione del patto compromissorio, bensì la mera rinuncia ad avvalersi della clausola in relazione alla specifica controversia cui la rinuncia accede (Cfr. Cass., Sez. II, 20 febbraio 2015, n. 3464). Nel caso in esame, infatti, la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti dalla utilizzatrice, configura una chiara rinuncia all'eccezione di compromesso, stan-



te l'evidente incompatibilità tra un'eventuale rinuncia all'azione giudiziaria e la successiva proposizione di quest'ultima (Cfr. Cass. 5 dicembre 2003, n. 18643)".

In realtà l'orientamento prevalente, più recente ed ormai consolidato dei giudici di legittimità è esattamente opposto a quello richiamato dal Tribunale ed esclude che di per sé la proposizione di una domanda riconvenzionale possa essere interpretata come rinuncia ad una preliminare eccezione di clausola arbitrale (vedi, in particolare, tra le ultime Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n.4525 : *"nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale"* ; Cassazione civile sez. II, 14/01/2022, n.1061: *in tema di arbitrato, nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale"*; Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, n.19823; Cassazione civile sez. I, 30/07/2018, n.20139).

In accoglimento dell'appello deve quindi dichiararsi l'improponibilità della domanda per l'esistenza di clausola arbitrale.

Gli altri motivi sono assorbiti.

7. *"Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale"* (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877).

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.



Avuto riguardo all'istruttoria meramente documentale in primo grado con rito semplificato, alla relativa semplicità delle questioni di fatto e di diritto, alla pronuncia in mero rito, le spese possono liquidarsi in € 4.358,00 per il giudizio di primo grado (fase di studio della controversia € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio € 1.204,00; fase decisionale € 1.453,00) ed in € 5.211,00 per il presente giudizio di appello (fase di studio € 2.058,00; fase introduttiva € 1.418,00; fase decisionale € 1.735,00), per complessivi euro € 9.569,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da DE.MA S.R.L. nei confronti di MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING SPA avverso la ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di Siena repert. n. 921/2020 pubblicata il 03/08/2020 nel procedimento N. 3280/2019 R.G.

IN RIFORMA

del provvedimento impugnato

1) dichiara improponibili le domande per l'esistenza di clausola arbitrale

2) condanna parte appellata MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING SPA a rimborsare all'appellante DE.MA S.R.L. le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro € 9.569,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge

Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2023

Il Giudice Relatore - Estensore
Dott. Luigi Nannipieri

Il Presidente
Dott. Edoardo Monti

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ex art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

